

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

INDICE

- Art. 1- Definizioni
- Art. 2- Ambiti di applicazione

PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Titolo I- Aspetti generali

- Art. 3- Corsi di studio
- Art. 4- Caratteristiche e struttura dei corsi
- Art. 5- Organi dei corsi di studio
- Art. 6- Requisiti di ammissione
- Art. 7- Iscrizione ad anni successivi al primo
- Art. 8- Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli
- Art. 9- Modalità organizzative delle attività formative
- Art. 10- Decadenza
- Art. 11- Piani di studio
- Art. 12- Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso
- Art. 13- Tutorato e orientamento

Titolo II – Attività formative

- Art. 14- Tipologie delle forme didattiche
- Art. 15- Programmi dei corsi
- Art. 16- Corsi sdoppiati o triplicati
- Art. 17- Mutuazioni

Titolo III – Prove di valutazione del profitto

- Art. 18- Ammissione e frequenza
- Art. 19- Sessioni d'esame
- Art. 20- Modalità di svolgimento degli esami
- Art. 21- Verifica della conoscenza linguistica
- Art. 22- Propedeuticità e vincoli

Titolo IV- Periodi di studio all'estero e Tirocinio

- Art. 23- Periodi di studio all'estero
- Art. 24- Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti
- Art. 25- Tirocinio formativo/stage

Titolo V – Prova finale

- Art. 26- Esame finale dei corsi di laurea
- Art. 27- Esame finale dei corsi di laurea magistrale

Titolo VI – Organizzazione

- Art. 28- Piano didattico di Dipartimento
- Art. 29- Valutazione dell'attività didattica e dei servizi del Dipartimento

Titolo VII –Norme finali

- Art. 30 - Approvazione del Regolamento
- Art. 31 - Modifiche al Regolamento

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI**

PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII – Il corso di laurea in “Scienze e Tecnologie Alimentari” (sede di Ancona) (D.M. 270/04)
(ORDINAMENTO 2016; Codice interno AT03)

- Art. 32- Premesse e finalità
- Art. 33- Modalità di ammissione
- Art. 34- Organizzazione didattica del corso
- Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica
- Art. 36 - Obblighi di frequenza
- Art. 37 – Propedeuticità
- Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

Art. 1 - Definizioni

Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salva espressa diversa previsione, si intendono:

- a) per Università o Ateneo: l'Università Politecnica delle Marche;
- b) per corsi di studio (CdS): i corsi di laurea e di laurea magistrale;
- c) per Consiglio di Corso di Studio (CCS): insieme di docenti e rappresentanti degli studenti afferenti al corso di studio;
- d) per Consiglio Unificato di Corso di Studio (CUCS): insieme di docenti e rappresentanti degli studenti afferenti ai CdS del CUCS;
- e) per Consiglio di Dipartimento (CdD): insieme di docenti, rappresentanti dei docenti a contratto, rappresentanti degli studenti, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
- f) per docente: titolare o responsabile dell'incarico didattico;
- g) per studente: iscritto al CdS.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le regole comuni ai CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) nonché gli aspetti organizzativi e didattici del singolo corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Tale Regolamento è formato nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

PARTE I: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO
--

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 3 - Corsi di studio

1. I corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali sono elencati nell'Allegato 1, il cui aggiornamento, così come risultante dalla banca dati ministeriale dell'Offerta formativa – sezione RAD, costituisce modifica del presente Regolamento.
2. Tali corsi sono istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 - Caratteristiche e struttura dei corsi

1. Le caratteristiche e la struttura dei corsi di studio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale sono riportate nella "Parte Seconda: Norme relative ai singoli corsi di studio" del presente regolamento.
2. L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per l'espletamento delle attività formative è il credito formativo universitario (CFU), a cui corrisponde il numero convenzionale di ore determinato dall'art.5 del D.M. 270/04.
3. Non meno del 60% dell'impegno orario complessivo per ogni anno di studio deve essere riservato allo studio personale o alle attività formative di tipo individuale.
4. I crediti assegnati ad ogni attività formativa sono stabiliti dal CCS/CUCS e ratificati dal CdD.

Art. 5 - Organi dei corsi di studio

Sono organi del CdS il Presidente ed il CCS/CUCS. Per tutti gli aspetti connessi alla qualità gli organi si avvalgono del Gruppo di Riesame individuato dal CCS/CUCS.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal CCS/CUCS dopo la valutazione individuale del caso. Il CdD definisce una prova preliminare non selettiva da svolgersi sotto forma di test volta a valutare la preparazione iniziale degli studenti i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono riportati nel regolamento del singolo CdS. L'eventuale mancato superamento del test non pregiudica l'immatricolazione. Qualora il test di verifica della preparazione iniziale non sia superato, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso, attraverso un corso formativo da svolgersi entro il primo semestre del primo anno. Gli studenti che non superano la verifica entro il I anno di corso sono iscritti nell'a.a. successivo come ripetenti al I anno.

2. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, con i requisiti curriculari definiti dall'art. 33. È altresì previsto il possesso di una adeguata preparazione personale, la cui definizione e le cui modalità di verifica sono stabiliti nelle Norme relative ai singoli CdS.
3. Il CdD in sede di programmazione delle attività didattiche, nei termini stabiliti dall'Ateneo, fissa il numero massimo degli studenti non comunitari residenti all'estero che, in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi al primo anno dei CdS.
4. Il CdD si riserva di istituire il numero programmato a livello locale per singoli CdS in relazione alla disponibilità delle strutture e delle risorse o alla presenza nei relativi ordinamenti didattici di specifiche attività formative da svolgere all'esterno delle strutture dell'Università. In tal caso, il CdD indica anche i criteri che verranno utilizzati per la formazione delle graduatorie.

Art. 7 - Iscrizione ad anni successivi al primo

Di norma per l'iscrizione ad anni successivi al primo del CdS non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 8 - Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

L'iscrizione ai corsi singoli è possibile nei termini ed in base ai requisiti stabiliti dal Senato Accademico ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 9 - Modalità organizzative delle attività formative

1. Il Dipartimento ha istituito il tempo parziale secondo quanto disposto dal Senato Accademico.
2. Gli studenti con particolari esigenze connesse alle loro condizioni di salute segnalano all'atto dell'immatricolazione/iscrizione il loro stato, producendo idonea documentazione. L'attività didattica viene organizzata in modo da garantire anche a tali soggetti un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti (in particolare quelle previste per le verifiche di profitto) alle specifiche necessità degli studenti diversamente abili.

Art. 10 - Decadenza

1. Lo studente decade decorsi otto anni dall'acquisizione dell'ultimo CFU.
2. A far data dall'entrata in vigore delle norme regolamentari dell'Ateneo, attuative della riforma degli ordinamenti didattici di cui al DM 509/99 e al DM 270/04, e solo con riferimento agli iscritti ai nuovi corsi di studio, lo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi può, all'atto della reimmatricolazione, chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.
3. In tal caso, il CCS/CUCS determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 9, comma 14, del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. La convalida degli esami, deliberata dal CCS/CUCS, a seguito di passaggio di corso, equivale ad acquisizione di CFU e pertanto il passaggio di corso interrompe la decadenza.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

Art. 11 - Piani di Studio

1. Gli studenti devono seguire il manifesto degli studi definito dagli Organi competenti in termini di insegnamenti ed altre attività didattiche per ciascuna coorte. Nel caso in cui l'ordinamento didattico di un corso di studio preveda l'offerta di diversi curricula, gli studenti devono formalizzare la loro scelta al momento dell'immatricolazione. Nel caso in cui, nell'anno successivo, uno studente intenda cambiare la sua scelta, il CCS/CUCS stabilirà quali crediti già acquisiti possano essere considerati utilizzabili nell'ambito del processo formativo del nuovo curriculum.
2. Il CCS/CUCS, seguendo i criteri predeterminati dal Senato Accademico, e valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, può riconoscere come crediti formativi universitari le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea, non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
3. È prevista la possibilità di presentare Piani di studio nell'ambito delle opzioni di scelta indicate nel Manifesto degli Studi, approvato annualmente dagli Organi competenti (art. 13, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo), ovvero inserendo attività formative autonome (D.M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera a).
4. Allo studente che non presenti, nei termini stabiliti dall'Ateneo, piano di studi verrà assegnato il piano di studi statutario.
5. Il CdD e/o il CCS/CUCS si riservano di verificare la progressione effettiva della carriera dello studente e il monitoraggio del rispetto dei tempi di laurea previsti dall'ordinamento.

Art. 12 - Passaggi tra corsi di studio e iscrizione con abbreviazioni di corso

1. Il CCS/CUCS competente, in base ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dal richiedente, delibera sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da:
 - a) Studenti provenienti da altro corso di studio dell'Ateneo;
 - b) Studenti provenienti da altro corso di studio o dal corrispondente corso di studio di altra Università;
 - c) Studenti iscritti a corsi di studio disattivati che optino per l'iscrizione a corsi di studio attivati;
 - d) Studenti che abbiano svolto un periodo di studi all'estero;
 - e) Persone già in possesso di altro titolo di studio dello stesso o di livello superiore, secondo le norme di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Per l'ammissione ad anni successivi al primo è richiesta l'iscrizione alle attività formative dell'anno precedente per un numero non inferiore a tre. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%, come previsto dall'art. 3, comma 9, del D.M. 16 marzo 2007.

Art. 13 - Tutorato e orientamento

1. Il tutorato è rivolto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attività di studio ed all'informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi, e per fornire loro consigli relativi alla scelta del percorso di studio.
2. Le attività di tutorato e di orientamento si svolgono in modo coordinato con le altre strutture dell'Ateneo e comprendono: attività di orientamento delle preiscrizioni, da svolgere di concerto con le autorità scolastiche competenti; settimana introduttiva per gli studenti che intendono iscriversi al primo anno; orientamento alla scelta dei CdS e dei percorsi didattici; attività di supporto allo studio individuale comprese quelle relative ad eventuali obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.M. 270/04; attività di orientamento post-laurea eventualmente in collaborazione con organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
3. Le attività di tutorato e di orientamento sono svolte dai docenti tutor del CdS, coordinati da un docente responsabile, nominati dal CCS/CUCS o dal CdD.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

4. Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle attività di tutorato può inoltre avvalersi anche dell'apporto di studenti e dottorandi di ricerca assunti dal D3A a seguito di apposito bando, dei coadiutori didattici e di altre figure da identificare a supporto di forme didattiche innovative.

TITOLO II – ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche

1. L'attività didattica frontale per ciascun credito è pari a 9 ore, di cui indicativamente 6 di lezione in aula e 3 di esercitazioni; ad esso corrispondono 16 ore di studio individuale, per un totale di 25 ore d'impegno complessivo. I programmi dei corsi dovranno essere completamente svolti nelle ore di didattica frontale.
2. Le attività formative comprendono insegnamenti monodisciplinari ed integrati, attività seminariali, esperienze in laboratorio e in campo, o sul territorio, tirocini pratici, visite didattiche, stage o altre attività pratiche finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze professionali, attività elettive, tesi.
3. L'attività didattica è di norma suddivisa in due semestri sulla base dell'art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo. Una diversa articolazione del calendario è stabilita dal CCS/CUCS.

Art. 15 - Programmi dei corsi

Il CCS/CUCS approva all'inizio di ciascun ciclo di studi i programmi di ciascuna attività formativa, tenendo conto dei criteri di coerenza, coordinamento e non sovrapposizione tra i contenuti formativi delle attività appartenenti ad un medesimo CdS.

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

Se il numero degli studenti iscritti ad un insegnamento supera i limiti stabiliti per la classe di laurea, l'insegnamento viene suddiviso in due o più corsi paralleli con stessi programmi e stesse modalità di svolgimento. Gli studenti sono assegnati ai singoli corsi in base alla lettera iniziale del cognome (corsi A-L e M-Z in caso di sdoppiamento, corsi A-E, F-O e P-Z nel caso di triplicazione) e/o secondo criteri di equa ripartizione del carico didattico.

Art. 17 - Mutuazioni

1. Il CdD determina i corsi di insegnamento che possono essere mutuati.
2. Un insegnamento può essere mutuato presso un diverso corso di studio del D3A o di altra Facoltà solo se si verificano le condizioni di cui all'art. 18 del Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Eventuali richieste di mutuazione di insegnamenti dei Corsi di studio del D3A avanzate da corsi di studio di altre Facoltà o Dipartimenti potranno essere soddisfatte solo nel caso in cui non pregiudichino lo svolgimento ottimale delle attività didattiche istituzionali del CdS presso cui dovrebbe svolgersi la mutuazione. Le suddette richieste di mutuazione dovranno essere approvate dal CdD su parere favorevole del CCS/CUCS.

TITOLO III – PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

Art. 18 - Ammissione e frequenza

1. L'obbligatorietà della frequenza alle attività formative e le relative modalità di verifica possono essere stabilite dal CdD su proposta del CCS/CUCS e sono riportate nel Regolamento del singolo corso.
2. Lo studente in corso non può sostenere nessun esame dell'anno di corso al quale è iscritto, prima che l'attività didattica dell'attività formativa sia conclusa.
3. La composizione delle commissioni delle prove di verifica del profitto e degli esami è stabilita dall'art. 19

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

del regolamento didattico di Ateneo.

Art. 19 - Sessioni d'esame

In ogni sessione d'esame sono previsti almeno due appelli. La distanza tra due appelli consecutivi dello stesso insegnamento non deve essere inferiore a sette giorni lavorativi. A discrezione del docente possono essere fissate ulteriori date di prove di verifica durante l'anno, compresi i semestri di lezione.

Art. 20 - Modalità di svolgimento degli esami

1. Il docente stabilisce nel proprio programma di insegnamento le modalità di svolgimento degli esami.
2. I crediti corrispondenti agli insegnamenti sono acquisiti mediante verifica consistente nel superamento di un esame; i crediti corrispondenti ad altre attività formative possono essere acquisiti con il superamento di un colloquio, la cui valutazione è espressa in trentesimi. In casi specifici e su proposta del CCS/CUCS competente, il CdD può prevedere altre forme di verifica del profitto.
3. Le modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto sono stabilite dal CdD su proposta del CCS/CUCS e sulla base di quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo. In ogni caso:
 - gli studenti non possono ripetere un esame già sostenuto con esito favorevole;
 - gli esami annullati vanno sostenuti di nuovo.
4. Nel caso in cui l'esame preveda una prova scritta o pratica, questa, se superata, resta valida per un anno. L'esito di questa prova deve essere comunicato entro 20 giorni dallo svolgimento della stessa. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore del D3A.
5. La data d'inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica

1. La Commissione di verifica della conoscenza linguistica è comune a tutti i CdS del Dipartimento. Essa è nominata dal Direttore all'inizio di ogni anno accademico ed è composta da almeno due docenti.

Art. 22 - Propedeuticità e vincoli

1. Eventuali propedeuticità sono definite nel Regolamento del singolo CdS.
2. I docenti possono inserire all'interno dei programmi dei propri corsi d'insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l'esame.

TITOLO IV - PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO E TIROCINIO

Art. 23 - Periodi di studio all'estero

Il D3A valuta positivamente e promuove, ai fini di una più completa preparazione, lo svolgimento di parte degli studi presso Atenei esteri o istituti equiparati.

Art. 24 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

1. Il riconoscimento dei periodi di studio all'estero è effettuato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo. Il CCS/CUCS approva il programma proposto dallo studente e stabilisce il numero di crediti da riconoscere a ciascuna attività formativa.
2. Il voto associato all'attività svolta all'estero, espresso in trentesimi, verrà determinato dal CCS/CUCS.

Art. 25 - Tirocinio formativo/stage

1. I tirocini/stage sono regolati dal Decreto n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
2. L'attività di tirocinio/stage viene svolta presso enti pubblici o privati, aziende e studi professionali, in Italia o all'estero, secondo quanto definito dal relativo Regolamento di Tirocinio di Formazione ed Orientamento definito dal CdD.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

3. Il tirocinio/stage può essere effettuato anche in più di una sede.
4. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni di cui all'art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

TITOLO V - PROVA FINALE

Art. 26 - Esame finale dei Corsi di Laurea – modalità di svolgimento e criteri

1. Le modalità di svolgimento dell'esame finale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, ed i criteri guida per l'assegnazione dei punteggi dell'esame finale ai quali le commissioni debbono riferirsi, sono riportati nelle Norme relative ai singoli CdS.
2. Il CdD, su segnalazione del CCS/CUCS può autorizzare la redazione della tesi in lingua straniera e la conseguente discussione della prova finale in lingua straniera.

Art. 27 - Esame finale dei Corsi di Laurea Magistrale - modalità di svolgimento e criteri

1. Le modalità di svolgimento dell'esame finale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, ed i criteri guida per l'assegnazione dei punteggi dell'esame finale ai quali le commissioni debbono riferirsi, sono riportati nelle Norme relative ai singoli CdS.
2. Per i CdS la cui lingua di insegnamento è l'italiano, il CdD, su segnalazione del CCS/CUCS, può autorizzare la redazione della tesi in lingua straniera e la conseguente discussione della prova finale in lingua straniera.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE

Art. 28 - Piano didattico di Dipartimento

1. Il piano didattico (offerta formativa, calendario delle lezioni, calendario didattico, visite didattiche) è reso pubblico sul sito del Dipartimento (www.d3a.univpm.it). Il CdD, su proposta dei CCS/CUCS, stabilisce i calendari e gli orari annuali delle lezioni ed il calendario delle prove di verifica del profitto, sulla base di quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo e provvedendo a coordinare il calendario delle attività didattiche dei vari CdS ad essa afferenti.
2. Il CdD attribuisce annualmente i compiti didattici, comprese eventuali attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, ai professori ed ai ricercatori nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza, sentito il loro parere, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti generale e didattico di Ateneo, ed ispirandosi ad un criterio di equa ripartizione del carico didattico.

Art. 29 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi del Dipartimento

1. Il CCS/CUCS procede con cadenza annuale all'analisi dei dati relativi alla valutazione dell'attività didattica secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo. Questa riguarda:
 - a) i singoli insegnamenti;
 - b) i servizi offerti agli studenti dalle strutture di supporto alla didattica.
2. Per quanto riguarda le lettere a) e b) la valutazione si basa su questionari somministrati agli studenti all'atto dell'iscrizione online all'esame di profitto, analisi statistiche sul numero e sull'esito degli esami, giudizi e relazioni dei titolari dei corsi e degli altri docenti e ricercatori impegnati nei corsi stessi, informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e in generale sulla corrispondenza tra previsione dell'ordinamento didattico e situazione effettiva.
3. Il CCS/CUCS analizza periodicamente l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.
4. Il CCS/CUCS si impegna ad omogeneizzare la raccolta di informazioni e l'elaborazione sia con le altre Facoltà e con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sia con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale. Il personale impegnato nell'attività di analisi ed elaborazione finalizzata alla redazione di

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

rapporti sulla attività didattica, che non riguardino prevalentemente il proprio insegnamento, potrà essere remunerato. Per svolgere l'attività di valutazione sopra indicata è possibile ricorrere, oltre che a personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo, a studenti (150 ore), a personale esterno e a docenti e ricercatori del Dipartimento.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 30 - Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n° 270, dello Statuto dell'Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 8).
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, e viene pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.
3. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun studente, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
5. Per tutto ciò che non è compreso nel presente regolamento si fa espresso rinvio al Regolamento didattico di Ateneo nonché ad ogni disposizione legislativa vigente in materia.

Art. 31 - Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento è modificato:
 - Limitatamente alla "PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO" con decreto rettorale, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta del CdD.
 - Limitatamente alla "PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO", annualmente in adeguamento all'Offerta Formativa, con delibera del CdD sulla base della proposta del CCS/CUCS.